

Comune delle Centovalli

Regolamento per la gestione dei rifiuti

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DELLE CENTOVALLI
d e c r e t a:

TITOLO I
Norme generali

Art. 1
Scopo

¹ Il presente regolamento stabilisce i principi, le condizioni e le modalità di raccolta dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune delle Centovalli.

² Esso precisa le competenze del Municipio, gli obblighi dei cittadini e fissa le modalità di riscossione delle tasse.

Art. 2
Principi

¹ La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune delle Centovalli avvengono sotto il controllo dell'Autorità comunale.

² Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3
Obbligatorietà

¹ La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

² In casi particolari il Municipio può dispensare da tale obbligo il richiedente che provvede per conto proprio alla raccolta e al trasporto dei rifiuti ai luoghi di smaltimento o in altri luoghi ufficialmente designati dalle competenti autorità.

TITOLO II
Genere di raccolta

Art. 4
Categorie di rifiuti

I rifiuti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) rifiuti solidi urbani: rifiuti provenienti dalle economie domestiche, rifiuti non pericolosi o speciali derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti provenienti dalle economie domestiche per qualità e quantità, residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua;
- b) rifiuti ingombranti;
- c) carta, giornali e imballaggi di cartone;
- d) scarti vegetali dei giardini e delle economie domestiche;
- e) rifiuti ricuperabili (vetro, scatolame minuto in ferro e alluminio, oli esausti, pile, imballaggi in plastica PET, indumenti usati, ecc.);
- f) rifiuti speciali;

- g) Inerti, materiali di scavo, di demolizione e di costruzione.

Art. 5 **Rifiuti speciali e soggetti a controllo 1**

¹ Quali rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo sono considerate le categorie elencate nell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 01.01.2006. Ne fanno parte i rifiuti come pile, medicinali e inoltre i pneumatici usati, gli apparecchi elettrici ed elettronici, il legname usato, rottame misto, scarti di legno, ecc.

Dal normale servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani sono esclusi i rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo quali i materiali solidi e liquidi pericolosi, quelli non eliminabili normalmente e che necessitano di uno smaltimento particolare (in particolare quelli non ammessi dall'Ente cantonale per lo smaltimento dei rifiuti) o che sono raccolti separatamente per il riciclaggio e segnatamente:

- a) i residui liquidi, fangosi o oleosi provenienti da separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- f) le gomme ed i pneumatici;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
- j) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile e esplosivo;
- k) le emulsioni bituminose;
- l) le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere tutti i residui di macellazione;
- m) le carcasse di cadaveri di animali;
- n) ogni genere di rifiuti infetti e i residui patologici;
- o) i pesticidi, gli insetticidi e i diserbanti;
- p) i tubi e le lampadine fluorescenti al mercurio e al neon;
- q) le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
- r) i medicinali, i termometri al mercurio e le siringhe;
- s) i materiali e le sostanze radioattive di qualsiasi genere;
- t) i materiali di scavo, di demolizione, di costruzione o di ristrutturazione di stabili;
- u) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili;
- v) le carcasse e i rottami di autoveicoli devono essere consegnati ai centri di smaltimento autorizzati. Gli apparecchi elettrici ed elettronici (OTRif) possono essere consegnati gratuitamente presso tutti i punti vendita o centri di consegna ufficiali di SENS e SWICO ai fini del loro smaltimento.

² È pure escluso dal servizio di raccolta ogni altro genere di rifiuto non contemplato o non ammesso secondo i disposti del presente Regolamento.

³ È vietato eliminare i rifiuti speciali introducendoli negli imballaggi e nei contenitori e in seguito smaltire questi ultimi per il tramite del servizio comunale.

Art. 6
Smaltimento dei rifiuti speciali

¹ Il deposito e lo smaltimento dei rifiuti speciali esclusi dal servizio comunale di raccolta devono avvenire a cura e carico degli interessati nei rispettivi centri autorizzati dal Cantone, o comunque tenendo conto delle direttive vigenti in materia.

² È data facoltà al Municipio di istituire o completare la raccolta dei rifiuti considerati di tipo speciale, previo indicazioni puntuali alla popolazione.

TITOLO III
Servizi di raccolta

Art. 7
Raccolta dei rifiuti solidi urbani

¹ I rifiuti, racchiusi in sacchi di tipo ufficiali ben legati, devono essere depositi negli appositi contenitori, sì da non provocare intralcio e disturbo al decoro pubblico.

Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo le opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

² Gli altri tipi di rifiuti devono essere consegnati nelle apposite isole ecologiche secondo le direttive del Municipio.

³ I rifiuti depositi in modo non conforme alle modalità di consegna stabilite o che non rientrano nella categoria di rifiuti solidi urbani non saranno raccolti dagli addetti al servizio.

Art. 8
Contenitori pubblici

¹ È dato obbligo al Municipio di collocare in determinati luoghi contenitori normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.

² L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.

Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritte non pertinenti al servizio di raccolta.

Art. 9
Contenitori privati

¹ Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani i privati possono utilizzare i contenitori fino alla capacità di 800 litri alla condizione che siano normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune. Il sedime per la collocazione del contenitore deve essere messo a disposizione dai privati ed essere facilmente accessibile.

L'ubicazione del contenitore deve essere concordata con il Municipio.

² I rifiuti depositati nei contenitori privati devono essere chiusi nei sacchetti ufficiali. Il proprietario dello stabile è tenuto ad effettuare i necessari controlli affinché questa norma venga rispettata.

³ I proprietari sono responsabili dell'acquisto, della pulizia e della perfetta manutenzione dei contenitori e dei relativi sedimi, nonché dell'informazione agli utenti.

Il Comune non si assume responsabilità alcuna in caso di perdita o danno ai recipienti.

⁴ In determinate zone l'uso dei contenitori privati può essere vietato, in particolare nelle frazioni inaccessibili ai veicoli per la raccolta.

Art.10 **Rifiuti ingombranti**

¹ Sono considerati rifiuti ingombranti gli scarti delle economie domestiche che per le loro dimensioni e la loro forma non possono essere introdotti nei sacchi ammessi per la normale raccolta dei rifiuti solidi urbani, a condizione che non siano di eccezionale peso e volume, che non facciano parte delle categorie di rifiuti riciclabili o che non siano esclusi dall'ordinaria raccolta in quanto rifiuti speciali.

² I rifiuti ingombranti devono essere depositi a cura e carico dei privati presso gli appositi punti di raccolta durante le date, gli orari e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

³ A richiesta dell'operatore addetto al controllo, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, patente).

⁴ Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto al deposito o previo presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto.

⁵ I rifiuti ingombranti devono essere ordinatamente accatastati negli spazi preposti, seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo.

Art. 11 **Scarti vegetali**

¹ Gli scarti vegetali sono gli scarti di giardino (malerbe, fogliame, fiori appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati, piante in vasi), gli scarti dell'orto o di cucina (frutta, verdura, scorze di agrumi in piccole quantità, fondo di caffè e tè - filtri di carta compresi - residui di cibo in piccole quantità - carni e formaggi esclusi -, gusci d'uovo) e le lettiere di piccoli erbivori (segatura, paglia) o lettiere per gatti (solo se biodegradabili).

Gli scarti vegetali non compostati dai privati devono essere consegnati secondo le disposizioni stabilite dal Municipio tramite apposita ordinanza.

Art. 12 **Raccolte differenziate**

¹ Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti quali la carta, il vetro, i metalli, le pile, gli olii esausti, il PET, gli indumenti usati, ecc. e istituisce appositi centri di raccolta.

² Il Municipio informa la popolazione sull'ubicazione dei contenitori adatti a tale scopo.

³ È assolutamente vietato eliminare questi rifiuti introducendoli negli imballaggi e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

TITOLO IV
Tasse di utilizzazione

Art. 13
Tasse

¹ Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale, il Comune preleva una tassa annua.

Art. 14
Ammontare della tassa

¹ La tassa base annua serve per coprire i costi fissi (ammortamento e manutenzione delle infrastrutture, spese amministrative) e quelli dovuti alla raccolta differenziata dei rifiuti ed è calcolata secondo i seguenti criteri:

	Tassa minima	Tassa massima
a) tasse base per residenze primarie	Fr. 130.--	Fr. 180.--
a1) inoltre: economie domestiche di una sola persona, ulteriori	Fr. 20.--	Fr. 40.--
a2) inoltre: economie domestiche di due e più persone, ulteriori	Fr. 40.--	Fr. 60.--
b) tasse base per residenze secondarie	Fr. 130.--	Fr. 180.--
b1) inoltre per le residenze con un posto letto	Fr. 20.--	Fr. 40.--
b2) inoltre per le residenze con due o più posti letto ¹	Fr. 40.--	Fr. 60.--

In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, esclusivamente per uso proprio, l'economia domestica paga una sola tassa, quella per la residenza primaria.

In caso di più residenze secondarie nel Comune, esclusivamente per uso proprio, il proprietario paga una sola tassa.

c) Affittacamere, hotel, garni, pensioni, esercizi pubblici e simili:

- per posto a sedere interno o esterno (il maggiore dei due)	Fr. 25.--	Fr. 40.--
- per posto letto	Fr. 15.--	Fr. 30.--

(calcolata sul numero dei posti letto e a sedere e sul periodo di apertura iscritto sull'autorizzazione alla gestione d'esercizio pubblico)

¹ Modificato nella seduta del Consiglio comunale del 27 giugno 2011.

d) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani,...

- fino a 2 dipendenti	Fr. 150.--	Fr. 300.--
- da 3 fino a 5 dipendenti	Fr. 300.--	Fr. 600.--
- più di 5 dipendenti	Fr. 500.--	Fr. 1000.--

d) Depositi e magazzini a sé stanti (chiusi o aperti)

- fino a 100 mq di superficie utile,	Fr. 200.--	Fr. 400.--
- per ogni 50 mq di superficie utile in più	Fr. 50.--	Fr. 100.--

e) Casa anziani regionale San Donato Fr. 6000.-- Fr. 8'000.-

f) Le persone in età AVS con reddito inferiore al minimo imponibile sono esenti.

Art. 15 **Determinazione delle tasse**

¹ Le tasse effettive da prelevare, entro i limiti e i massimi stabiliti per ogni categoria, sono fissate annualmente dal Municipio mediante ordinanza municipale, sulla base del preventivo di spesa, ritenuto che il tasso di copertura minimo dei costi complessivi di tutti i rifiuti non sia inferiore all'80%.

² Nel caso di cambiamento di domicilio è data la facoltà di calcolare un prelievo *pro rata mensile*, fatto stato una tassa minima di fr. 50.- e l'arrotondamento al franco superiore.

Art. 16 **Rimedi di diritto**

¹ Contro l'ammontare delle tasse ogni utente può presentare reclamo al Municipio entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

² Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 17 **Procedura d'incasso**

¹ La tassa base deve essere pagata entro i termini stabiliti dal Municipio e menzionati nella fattura. A decorrere da questo termine viene calcolato un interesse di ritardo al tasso stabilito dal Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali.

² Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla data della loro crescita in giudicato.

³ In caso di mancato pagamento entro i termini assegnati, il Municipio procederà all'incasso della tassa per via esecutiva, maggiorato delle spese e degli interessi di mora.

TITOLO V
Divieti e contravvenzioni

Art. 18
Divieto di scarico

¹ È assolutamente vietato scaricare qualsiasi genere di rifiuti sui terreni, boschi o strade pubblici e privati, nei corsi d'acqua o in qualsiasi altro luogo.

² Qualsiasi iniziativa privata per la raccolta di ogni genere di rifiuti deve essere autorizzata dal Municipio.

Art. 19
Sanzioni

¹ Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

² L'ammontare della multa è stabilito a seconda della gravità dell'infrazione fino ad un massimo di Fr. 10'000.- conformemente agli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale.

TITOLO VI
Norme esecutive e finali

Art. 20
Provvedimenti e misure d'esecuzione

¹ Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente Regolamento. Esso esercita inoltre le competenze previste dagli art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e disciplina in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) la raccolta dei rifiuti riciclabili;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche.

¹ Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

Art. 21
Basi legali

¹ Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento fanno stato le Leggi federali e cantonali vigenti ed applicabili al caso (v. elenco allegato).

² Il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro in ossequio alle disposizioni vigenti.

Art. 22
Abrogazioni e entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010, con l'approvazione del Consiglio comunale e successivamente ratificata dalla Sezione enti locali.

² I regolamenti di Borgnone, Intragna e Palagnedra sono abrogati.

* * *

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 giugno 2010.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 24 agosto 2010.

Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 27 giugno 2011.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 15 settembre 2011.

ALLEGATO A

Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007;
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1.07.1998 (ORSAE).

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale dell'8 marzo 1995 (LAOERA).
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Piano di gestione dei rifiuti gennaio 2006 (PGR)

* * *